

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
del Distretto Cesena Valle savio

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Costituzioni – Origini – Natura Giuridica - Finalità

Art. 1

Costituzione, denominazione e Sede

1. Ai sensi del Titolo IV della Legge Regionale Emilia Romagna n° 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è costituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) del Distretto Cesena Valle Savio, di seguito indicata "Azienda".
2. L'Azienda è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. 397 del 30/03/2009, che ha approvato, il presente Statuto.
3. L'Azienda ha sede legale nel Comune di Cesena, l'Assemblea dei Soci, con apposito atto, individua l'ubicazione degli uffici e dei servizi.

Art. 2

Origini

1. L'Azienda nasce dalla trasformazione e fusione delle seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza:
 - a) La Fondazione Aldini Masini ed Istituti Educativi, con Sede nel Comune di Cesena, che trasse origine dalla fusione delle seguenti Opere Pie:
 - *Masini*, costituita in esecuzione del testamento del Conte Giovanni Masini in data 20 Giugno 1829, con il quale fu istituito erede il Comune di Cesena. Con deliberazione del 25 Gennaio 1860, sanzionata del Dittatore Farini con Decreto 1° Marzo 1860, furono ceduti i beni alla Congregazione di Carità con l'obbligo di erigere un Istituto per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di figli di poveri. Lo Statuto dell'Opera Pia fu approvato con R.D. 12 Luglio 1909 e R.D. 3 Novembre 1913.
 - *Orfanotrofio Femminile*, costituito dalla Opera Pia omonima nonché dalle Beneficenze Righi Anna, Brighi Luigi, Mancini e Zanotti. L'O.P. Orfanotrofio Femminile fu istituita nell'anno 1579 dal Vescovo di Cesena Edoardo Gualandi con il concorso del Comune e dei cittadini. Fu poi riordinata dal Cardinale Casimiro Denhoff il quale, con Decreto 14 Giugno 1690, confermato da "breve" di Innocenzo XII in data 22 Ottobre 1691, applicò a favore delle orfane i beni dell'Ospedale di S. Bartolomeo. L'O.P. "Orfanotrofio Femminile" e le beneficenze "Righi" e "Brighi" furono concentrate con D.R. 15 Dicembre 1867. La Beneficenza "Mancini" fu istituita dal canonico Don Giacomo Mancini di Longiano che chiamò erede l'Orfanotrofio di Cesena con testamento 2 Giugno 1858 rogito Francesco

Bartoletti. La Beneficenza "Zanotti" fu istituita da Luigi Zanotti di Gambettola il quale chiamò erede l' Orfanotrofio di Cesena con testamento in atti del Notaio cesenate Luigi Ferri 26 Aprile 1847. Lo Statuto dell'Opera Pia Orfanotrofio Femminile fu approvato con R.D. 24 Dicembre 1911.

- *Beneficenza Tassinari*, istituita con testamento 8 Agosto 1780, rogato da Giambattista Grandi, aveva per scopo di... "accogliere, istruire ed educare, nell'Orfanotrofio, una fanciulla povera e pericolante della città, o dei sobborghi, ancorché non sia orfana". fu retta da uno statuto deliberato dalla Congregazione di Carità in data 20 Settembre 1885 e vistato dal Ministero dell'Interno dell'epoca.

- *O.P. Asilo Infantile*, istituito in Cesena fin dal 1864, per cura della Congregazione, aveva lo scopo di "accogliere, nelle ore del giorno, bambini di ambo i sessi della città e sobborghi, perché non manchi loro la debita cura e una conveniente educazione religiosa, morale e civile. fu retta da Statuto del 14 Marzo 1875, vistato dal Ministero dell'Interno.

- *Fondazione Aldini*, istituita dal cesenate Antonio Aldini con testamento olografo ricevuto negli atti del Notaio Benedetto Pasini il 30 Agosto 1874, fu affidata alla Congregazione di Carità con R.D. 8 Settembre 1874. fu retta da Statuto in data 20 Settembre 1885, vistato dal Ministero dell'Interno. Non ha avuto bilancio né amministrazione propria in quanto organicamente inserita nell'O.P. Asilo Infantile.

- *Fondazione Mazza*, istituita da Pietro Mazza, con testamento in data 20 Gennaio 1827, rogato dal Notaio cesenate dott. Giuseppe Bratti, fu affidata alla Congregazione di Carità in virtù del Decreto 19 Agosto 1859 del Governatore della Romagna. fu retta da Statuto in data 14 Luglio 1882, approvato dal Consiglio Provinciale Scolastico nella seduta del 25 Aprile 1883, n. 405.

- *Fondazione Maraffi - Aldini*, trasse origine dall'omonimo Legato istituito con testamento olografo 18 Giugno 1878 da Giovanna Maraffi fu Cesare vedova del dott. Michele Angiolo Aldini, depositato negli atti del Notaio dott. Luigi Gabici il 19.06.1878 e da lui aperto il 15 Gennaio 1879. Eretta in Ente morale e concentrata nella Congregazione di Carità con R.D. 13 Aprile 1905, registrato il 13 Maggio successivo al n. 2896, non ha avuto bilancio né amministrazione propria essendo le scarse rendite dei titoli di Stato da sempre incorporate nel bilancio della Fondazione Mazza.

- b) La Fondazione Roverella Spinelli, con sede nel Comune di Cesena, che trasse origine dalla fusione della O.P. "Pietro Roverella" costituita con Regio Decreto 31 Ottobre 1904, in esecuzione del testamento del Conte Pietro Roverella a rogito Dott. Pietro Massi in data 18 Febbraio 1856, e della O.P. "Pietro Spinelli" costituita con R.D. 21 Agosto 1908, in esecuzione del testamento olografo 28 giugno 1898 del Conte Andrea Neri fu Agostino, aperto e depositato l'11 Luglio 1906 in atti del Notaio Nazzareno Trovanelli, registrato il 13 Luglio successivo.
- c) La Fondazione Guerrini Maraldi, con sede anch'essa nel Comune di Cesena, che trasse origine dal testamento olografo del N.H. Antonio Guerrini Maraldi in data 11 Agosto 1965, depositato presso il Notaio Dr. Ennio Giunchi, con atto del Notaio del 3 Maggio 1969 n. 31014/7547 di Repertorio, registrato a Cesena il 14.5.1969, al n. 1691, Vol. 198, a seguito del decesso del testatore, avvenuto il 16 Aprile 1969.

- d) La Fondazione Federico Valzania, con sede nel Comune di Cesena, che ebbe origine dall'atto di ultima volontà con cui, in data 25 giugno 1964, il Sig. Federico Valzania dispose un lascito per agevolare il compimento degli studi dei ragazzi in condizioni economiche disagiate. Detta fondazione fu eretta in Ente Morale con D.P.R. 8 gennaio 1968 n. 109.
- e) L'Istituto di pubblica assistenza e beneficenza Casa Insieme, con sede nel Comune di Mercato Saraceno avente origine dal Regio Decreto del 31/08/1933.
- f) L'Asilo Infantile San Quirico con sede nel Comune di Bagno di Romagna frazione di Selvapiana che trasse origine dal testamento olografo con cui Don Giovanni Bardi nel 1917 disponeva la fondazione di un Asilo Infantile con scuola femminile di lavoro con sede nella parrocchia di Selvapiana. Detto Asilo venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto . n° 364 del 1920.
- g) L'Istituzione Beneficente Camillo Mordenti fu Francesco con sede nel Comune di Bagno di Romagna istituita con Decreto n. 167 del 1987.

Art. 3—

Natura giuridica

1. L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
2. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. L'Azienda è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

Art. 4

Finalità generali

1. L'Azienda organizza ed eroga servizi alla persona in ambito multisetoriale ispirando ed orientando la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) Fornire assistenza alle persone in condizione di non autosufficienza;
 - b) Favorire la vita autonoma e indipendente delle persone disabili e in condizione di insufficienza psico-motoria e/o in stato di disagio socio economico;
 - c) Valorizzare il ruolo della famiglia favorendola e sostenendola nei suoi compiti di cura;
 - d) Prevenire e rimuovere lo stato di bisogno e di abbandono in cui versano i minori ed i giovani in condizioni di marginalità sociale;
 - e) Favorire e promuovere lo sviluppo educativo, sociale e psico-fisico dei minori e dei giovani, sostenendone i percorsi di istruzione, di orientamento e di inserimento sociale e lavorativo anche attraverso l'erogazione di borse di studio;

- f) Prevenire e contrastare le condizioni sociali e culturali che possono favorire situazioni di disagio socio economico;
 - g) Realizzare eventi di natura culturale e ricreativa per favorire la crescita individuale e la socializzazione delle persone.
2. L'Azienda organizza la propria attività nel rispetto dei seguenti principi:
- a) flessibilità, adeguatezza e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
 - b) promozione e sostegno del ruolo del volontariato e del privato-sociale;
 - c) coordinamento ed integrazione delle proprie attività con gli interventi sanitari, abitativi, educativi, formativi, di avviamento o reinserimento al lavoro.
3. L'Azienda concorre alla definizione della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali territoriali nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 2 del 2003 e svolge le proprie attività secondo le esigenze della pianificazione locale.

Art. 5

Ambito territoriale

1. L'Azienda organizza ed eroga i servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale della Zona Sociale-Distretto di Cesena Valle Savio, comprendente i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.

CAPO II

Soci e Durata

Art. 6

Soci dell'Azienda

1. Sono Soci dell'Azienda i seguenti Enti Pubblici Territoriali:
- a) Comune di Bagno di Romagna;
 - b) Comune di Cesena;
 - c) Comune di Mercato Saraceno;
 - d) Comune di Montiano;
 - e) Comune di Sarsina;
 - f) Comune di Verghereto.
2. I soci di cui al comma 1 regolano i rapporti inerenti la partecipazione all'Azienda mediante la sottoscrizione di apposita convenzione. Tale convenzione contiene:

- a) l'indicazione della quote di rappresentanza dei soci Enti Pubblici Territoriali commisurate ai loro trasferimenti di patrimonio, di servizi e di attività, compreso il patrimonio e l'attività delle Ipab che hanno dato origine all'Azienda;
 - b) le modalità di ripartizione di eventuali disavanzi da definire anche in relazione al grado di utilizzo dei servizi dell'Azienda da parte dei Soci;
 - c) Principi e criteri per la ripartizione tra i soci del patrimonio dell'Azienda in caso di sua estinzione approvata con Provvedimento della Giunta Regionale, i principi e criteri in oggetto non possono risultare in contrasto con la disciplina regionale vigente al momento dell'estinzione dell'ASP";
 - d) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
3. L'ammissione di nuovi soci Enti Pubblici Territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione e la modifica del presente Statuto.

Art. 7

Durata

1. L'Azienda ha durata illimitata.
2. L'estinzione dell'Azienda è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci da assumersi all'unanimità degli Enti pubblici territoriali soci nel caso in cui gli scopi non siano più perseguibili.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività; la ripartizione tra i soci del patrimonio dell'Azienda avverrà sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 6 c. 3 nel rispetto della disciplina regionale vigente.

CAPO III

Organizzazione dei servizi e delle attività

Art. 8

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'Azienda per organizzare ed erogare i propri servizi può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati.
2. L'Azienda può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. L'Azienda richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, nel rispetto della apposita normativa regionale vigente.
4. L'Azienda può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività e ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Art- 9

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'Azienda della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio.
2. Il contratto di servizio, nel rispetto delle normativa regionale vigente, disciplina i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, la durata dell'affidamento, l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi del servizio, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca del servizio da parte dei Comuni.

Art. 10

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'Azienda promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II

Organi

CAPO I

Assemblea dei Soci

Art. 11

I compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - b) definisce gli indirizzi generali dell'Azienda;
 - c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - e) Indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'Azienda sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
 - f) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile.
 - g) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - h) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - i) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano di rientro ogni qualvolta si determinano perdite di esercizio;
 - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) la fusione con altre Aziende e le partecipazioni ad altri Enti e Società nel rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 12

La Composizione e Durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'Azienda e ogni Ente Socio è rappresentato in seno all'Assemblea dal suo legale rappresentante, o suo delegato.
2. I Soci partecipano all'Assemblea con responsabilità pari alla propria quota come stabilita dalla convenzione di cui all'articolo 6 comma 2;
3. Possono partecipare all'Assemblea, in qualità di invitati permanenti con diritto di parola, i seguenti soggetti privati:
 1. La Caritas diocesana di Cesena;
 2. Un discendente del Sig. Federico Valzania ;
 3. Un discendente del N.H. Antonio Guerrini Maraldi;
 4. Diocesi di Cesena - Sarsina

Art. 13

Adunanze

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie per approvare:
 - a) il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - b) il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
2. L'Assemblea dei soci si riunisce in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno 3 dei propri componenti o su richiesta del Consiglio di amministrazione. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
3. Le sedute dell'Assemblea dei soci non sono pubbliche. E' facoltà dell'Assemblea ammettere la presenza degli Organismi di partecipazione e di rappresentanza di cui all'articolo 10 e della generalità dei cittadini.
4. Alle sedute dell'Assemblea dei soci partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o suo delegato, il Direttore. Può altresì partecipare, senza diritto di voto, ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'Organo di revisione contabile.
5. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona incaricata della verbalizzazione.
6. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci che approvano i documenti contabili dell'Azienda sono pubblicizzate con le modalità definite dalla normativa regionale vigente.

Art. 14

Convocazioni

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telefax presso il domicilio dei soci, o tramite altra modalità definita dal regolamento di funzionamento, con un preavviso di almeno cinque giorni liberi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine di cui al comma 1 è ridotto a non meno di ventiquattro ore.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare.
4. Le convocazioni, oltre che ai soci, vanno inoltrate ai componenti dell'Organo di revisione contabile, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e ai soggetti di cui all'art. 12, comma 3 .

Art. 15

Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di almeno 3 Soci i quali devono rappresentare almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.
2. In caso di seduta infruttuosa in prima convocazione, l'Assemblea dei soci è valida in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di almeno 2 Soci purché rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza dell'Azienda.

Art. 16

Validità delle deliberazioni

1. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole di almeno 2 Soci purché rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza dell'Azienda, fatti salvi i casi previsti dal successivo articolo 17, per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 17

Maggioranze qualificate

1. E' necessario il voto favorevole di almeno 3 Soci che detengano almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza dell'Azienda, per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - c) l'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali;

- d) la fusione con altre aziende;

Art. 18

II Presidente dell'Assemblea dei Soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è nominato dall'Assemblea nel suo seno ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
2. Il Presidente, in caso di suo impedimento o assenza temporanea, viene sostituito dal membro dell'Assemblea che rappresenta la quota di partecipazione più alta; a parità di quote dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica 5 anni e può essere rieletto per una sola volta.
4. Il Presidente decade dalla carica a seguito del rinnovo dell'amministrazione pubblica da esso rappresentato.

CAPO II

II Consiglio di Amministrazione

Art. 19

I compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Esso, pertanto, risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci ed è competente a deliberare, in particolare, sui seguenti atti:
 - a) Nomina, nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Adozione del proprio regolamento di funzionamento nel rispetto del quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, nel quale saranno definite anche le modalità di consultazione dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3;
 - c) Nomina, conferma o revoca del Direttore;
 - d) Approvazione dei contratti di servizio;
 - e) Approvazione della Carta dei Servizi;

- f) Approvazione, su proposta del Direttore, della struttura organizzativa aziendale, dei regolamenti aventi contenuto organizzativo, nonché della dotazione organica del personale;
 - g) Ratifica gli atti adottati del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 1 lettere a f) del successivo art. 27
 - h) Proposta all'Assemblea dei Soci del piano programmatico, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo e del bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - i) Proposta all'Assemblea dei Soci del piano di rientro ogni qualvolta si determinano perdite di esercizio. Nell'eventualità in cui il Piano di rientro non consenta la copertura delle perdite le stesse saranno assunte dai Soci secondo le modalità stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
2. In oltre il Consiglio di Amministrazione può avanzare proposte all'Assemblea dei soci in merito all'adozione dei seguenti atti:
- a) trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché di alienazioni del patrimonio disponibile
 - b) modifiche statutarie;
 - c) fusione con altre Aziende e partecipazione ad altri Enti e Società nel rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 20

Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da 3 o 5 membri nominati dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno e scelti sulla base di una loro comprovata competenza tecnico amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni. Alla scadenza restano in carica fino alla all'insediamento dei nuovi amministratori che deve avvenire entro dieci giorni dalla nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta per un ulteriore quinquennio anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore a cinque anni per intervento di surrogazione, di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui agli articoli 22 e 23

Art. 21

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa vigente.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 22

Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri, in caso di Consiglio di amministrazione composto da tre Consiglieri o tre membri, in caso di Consiglio di amministrazione composto da cinque consiglieri, contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
2. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente.
3. Entro 10 giorni dalla data in cui si verificano i casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 2 durano in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Art. 23

Decadenza, dimissioni e surroga dei Consiglieri

1. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla disciplina regionale, l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione, nel rispetto della procedura prevista dalla disciplina regionale.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci e non necessitano di presa d'atto. L'Assemblea dovrà nominare il sostituto entro 30 giorni.
4. La surroga avviene con le medesime procedure adottate per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art 24

Convocazione delle sedute

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente.

2. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione va recapitato, a mano o con altro mezzo indicato dal regolamento di funzionamento, ai consiglieri ed al direttore almeno 48 ore prima dell'adunanza.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora ne facciano richiesta scritta due membri, in caso di Consiglio di amministrazione composto da tre Consiglieri, o tre membri, in caso di Consiglio di amministrazione composto da cinque consiglieri, deve provvedere a convocare il Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Art. 25

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Su invito del Presidente possono altresì partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione i Componenti dell'Organo di revisione contabile.
2. Il Presidente, anche su richiesta del Direttore, può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno, altri collaboratori dell'Azienda o soggetti esterni.
3. La richiesta di invito di cui al comma 2 può essere presentata al Presidente anche da un componente il Consiglio di amministrazione.

Art. 26

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
6. Il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione è firmato dal Presidente e dalla persona incaricata della verbalizzazione.

Art. 27

Presidente del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) propone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne convoca e presiede le sedute;
 - b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sovrintende all'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda;
 - e) firma, unitamente al segretario designato, i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e le eventuali specifiche deliberazioni nel corso delle medesime approvate;
 - f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'Azienda e/o alle persone, sotto la propria personale responsabilità, sentito il parere del Direttore, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporsi a ratifica dello stesso nella sua prima adunanza e comunque entro 30 giorni dalla loro assunzione;
 - g) cura i rapporti con i Soci;
 - h) partecipa, a titolo consultivo e senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei Soci;
 - i) promuove iniziative di informazione e partecipazione dei cittadini alle attività dell'Azienda;
 - j) adotta tutti gli altri atti di sua competenza previsti dalla normativa, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente

Art. 28

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte, rispettivamente, indennità di carica e gettoni di presenza determinate dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nei limiti previsti dalla disciplina regionale.

CAPO III

Organo di Revisione Contabile

Art. 29

Funzioni e composizione

1. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409 ter del codice civile.
2. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'Azienda sia superiore a trenta milioni di euro e in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'Azienda sia inferiore a trenta milioni di euro e in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'assemblea dei Soci.
3. I membri dell'organo di revisione contabile devono essere scelti fra persone di comprovata esperienza tecnico amministrativa, iscritte all'Albo dei Revisori Contabili e non devono versare nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla normativa regionale vigente.
4. L'Organo di revisione dura in carica 5 anni e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.
5. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
6. Qualora si verifici, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla disciplina regionale, l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Organo di revisione contabile.
7. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione, nel rispetto della procedura prevista dalla disciplina regionale

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

Art. 30

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'Azienda, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 31

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi gestionali fissati dal Consiglio di Amministrazione il Direttore è dotato della più ampia autonomia nell'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Azienda, nella gestione delle risorse umane, economiche e finanziarie, nell'acquisizione dei servizi e dei beni strumentali necessari.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 32

Principi

1. L'attività dell'Azienda è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.

2. L'attività dell'Azienda si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Art. 33

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Art. 34

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, che disciplinano, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 35

Art. 35

Personale

1. Il personale già dipendente delle Ipab di cui all'articolo 1 fino all'individuazione – ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs n. 207 del 2001 – del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'Azienda si applicano le norme giuridiche ed economiche dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'Azienda sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 34, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n. 165 del 2001..

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' e PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Patrimonio

Art. 36

Il Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Azienda è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda, ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

CAPO II

Programmazione e documentazione contabile

Art. 37

Il sistema informativo contabile

1. L'Azienda adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali, attraverso l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di un apposito regolamento di contabilità coerente con lo schema- tipo definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'Azienda è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Art. 38

Piano programmatico

1. Il Piano programmatico adottato dall'assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dalle normative regionali, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare i termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Art. 39

I bilanci di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in conformità allo schema tipo definito dalla Regione; ha la durata del piano programmatico, in conformità al quale è redatto ed a cui deve riferirsi per la formulazione dei valori aziendali e deve indicare distintamente per ciascun esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
2. Il bilancio annuale economico preventivo è redatto in conformità allo schema tipo definito dalla Regione; esso esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare. E' redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione. E' corredato da una relazione illustrativa, che ne costituisce parte integrante.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione pluriennale e annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 40

Il conto consuntivo e bilancio di esercizio

1. Il bilancio consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e relazione gestionale; la proposta di bilancio viene deliberata dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile e sottoposto, corredato da apposita relazione dell'Organo di revisione contabile, all'Assemblea dei soci che lo deve approvare entro il 30 giugno.

2. Al bilancio consuntivo è allegato il bilancio sociale delle attività il quale rende conto alla collettività dell'operato dell'Azienda e traduce le cifre di bilancio in termini di risultati raggiunti a favore della propria collettività.

Art. 41

Il servizio di tesoreria

1. L'Azienda si dota di un servizio di tesoreria attraverso banca autorizzata a svolgere detta attività ai sensi di legge; la scelta della banca avviene in base a gara ad evidenza pubblica, secondo le procedure stabilite nel regolamento di contabilità dell'Azienda.

TITOLO V

GENERALI E FINALI

Art. 42

Controversie

1. Ogni controversia tra i soci Enti pubblici territoriali, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Forlì. Ove le parti in lite siano più di due, quelle tra esse accomunate dal medesimo interesse ad agire costituiscono un'unica parte e dovranno dare mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.
2. Gli arbitri nominati con le modalità indicate al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell'arbitrato, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 43

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Art. 44

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona